



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

ALLEGATO \_\_\_\_\_ alle deliberazioni  
di CC n° 13 del 18-04-2016

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI EQUESTRI



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

## **TITOLO 1** **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree comunali, sia demaniali che patrimoniali, per le installazioni sia ricorrenti (stagionali o tradizionali), che occasionali dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della legge 337 del 18.03.1968 sulle predette attività.

Le disposizioni e gli adempimenti del presente Regolamento si applicano per quanto compatibili, anche ai circhi equestri ed alle attrezzature di spettacolo viaggiante installati su aree non comunali. Resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui agli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931 n. 773, nonché del D.M. 18.05.2007.

### **ART. 2 Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante**

Sono considerate attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 2 della legge 18.03.1968 n. 337, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento permanenti, anche se in maniera stabile, compresi in appositi elenchi tenuti dal Ministero del Turismo e dello spettacolo.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente Regolamento gli apparecchi automatici, ovvero i giochi meccanici a gettone.

### **ART. 3 Aree per spettacoli viaggianti**

Le aree per il posizionamento delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, nonché dei mezzi mobili di residenza, sono individuate dalla Giunta comunale nel rispetto dei seguenti principi:

- a) esistenza, nelle aree individuate, delle attrezzature necessarie a garantire il rispetto delle norme tecniche ed igienico-sanitarie;
- b) delimitazione degli spazi concessi in modo da non pregiudicare la viabilità ordinaria e straordinaria e tale da non creare intralcio in eventuali situazioni di emergenza;
- c) limitazione a 60 gg., nell'arco dell'anno solare, dell'utilizzo di aree, per le attività dello spettacolo viaggiante, eventualmente frazionabile in tre periodi. L'autorizzazione è da intendersi per titolare di una o più attrazioni da posizionarsi nel territorio del Comunale;
- d) stazionamento dei mezzi mobili di residenza e di servizio lontano da edifici residenziali, nel limite di un mezzo per ogni attrazione, (salvo comprovate esigenze in relazione alla composizione del nucleo familiare), consentito solo a coloro che sono in possesso di un'autorizzazione per il posizionamento di un'attrazione nel territorio del Comune di Buccinasco. Gli automezzi autorizzati a stazionare nelle aree individuate non sono soggetti all'applicazione della tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP).

Le occupazioni di aree per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante sono autorizzate dall'ufficio competente del Comune.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE  
SERVIZIO ALLE IMPRESE

## TITOLO 2

### NORME PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

#### **ART. 4 Concessioni delle aree**

Per poter ottenere l'assegnazione di aree pubbliche, nelle zone destinate a sede di parchi di divertimento, gli interessati dovranno essere in possesso della licenza prevista dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773/1931.

Gli aspiranti dovranno presentare regolare domanda redatta in competente bollo, diretta al Sindaco. Nella domanda, 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, ciascun richiedente dovrà dichiarare:

- le generalità, la residenza, il domicilio ed il codice fiscale;
- il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro (allegando possibilmente bozzetto e fotografia) dell'attrazione che si intende installare, nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- di essere proprietario dell'attrazione.

La mancanza di alcuno dei requisiti su indicati, ovvero il mancato rispetto del termine nonché l'incompleta domanda, comporteranno l'esclusione dall'assegnazione di posteggio.

L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio Commercio per quanto attiene all'art. 19 del DPR 616 del 24.7.1977. Allo stesso ufficio spetta il compito di far osservare, con la collaborazione e l'intervento, ove richiesto, della Polizia Locale, nonché dell'Ufficio Tecnico Comunale, le disposizioni contemplate dal presente regolamento.

Al comando della Polizia Locale è affidato, in particolare, congiuntamente agli organi di Polizia dello Stato, la vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni e sul deflusso del pubblico, per quanto riguarda l'orario e la sicurezza pubblica.

#### **ART. 5 - T.O.S.A.P - Spese dei servizi inerenti**

Per l'occupazione del suolo pubblico comunale si applicano le tariffe di legge in vigore al momento della concessione. Per la Tassa sui rifiuti si applicano le tariffe in vigore approvate con delibera.

Il pagamento della Tosap e della Tassa sui rifiuti deve avvenire in un'unica soluzione, salvo l'eventuale provvedimento di rateizzazione, prima dell'inizio dell'attività. In caso di inadempienza anche riferita ad occupazioni precedenti l'ufficio competente non provvederà a rilasciare l'autorizzazione di occupazione del suolo. Dell'avvenuto pagamento farà fede la ricevuta che dovrà essere esibita agli Organi Comunali di controllo ogni volta che sarà richiesta.

#### **ART. 6 – Gestione dell'attrazione e caratteristiche**

L'attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare o dai componenti il suo nucleo familiare, purchè non titolare di altro nulla osta similare.

L'attrazione installata dovrà essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione Comunale.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

Le misure dell'ingombro potranno essere variate, valutati i motivi e purchè ciò non comporti pregiudizio o danno agli altri concessionari.

E' assolutamente vietata ogni forma di sub-concessione. In caso di accertata violazione, sarà revocata la concessione e sia il concessionario che il sub - concessionario saranno allontanati dalla zona delle attrazioni ed esclusi dalla stessa anche per il futuro.

Contro tale esclusione il richiedente potrà proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

## ART. 7 – Sostituzione delle attrazioni

L'attrazione può essere sostituita con una di altro tipo quando non superi le dimensioni di ingombro di quella precedente e non crei diretta concorrenza con le altre autorizzate nella zona.

Ove non sia possibile disporre dell'attrazione, durante o appena prima dell'inizio dell'attività dello spettacolo e tale eventualità sia accertata per fatti non imputabili alla volontà del titolare, l'Amministrazione Comunale può consentire la sostituzione, sempre che la nuova attrazione non comporti aumento delle dimensioni di ingombro di quelle autorizzate e a parere dell'Amministrazione Comunale, la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni presenti.

## ART. 8 – Attrazioni novità

Sono considerate "novità" quelle attrazioni che non hanno caratteristiche peculiari comuni con quelle usualmente in esercizio purché risultino altamente spettacolari e di grande capacità di richiamo regolarmente munite di nulla-osta ministeriale.

## ART. 9 – Obblighi del concessionario

I concessionari, pena la revoca della concessione, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. Non utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico;
2. Osservare l'orario di apertura e chiusura dell'attrazione indicata nella concessione e tenere illuminata l'attrazione sempre durante il funzionamento ed il predetto orario;
3. Osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dagli uffici comunali competenti per materia dal Comando della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia;
4. Usare gli amplificatori in modo tale da non disturbare la quiete ed il rispetto delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti e spettacoli;
5. Mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni e i mezzi di trasporto;
6. Esporre in modo chiaro e ben visibile (a fronte della cassa e, se non esiste, in luogo visibile a chi usa l'attrazione), il cartellino dei prezzi;
7. Rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione Comunale;

Il concessionario inoltre deve avvisare il Comando di Polizia Locale se persone, abitazioni o mezzi di trasporto sostano abusivamente nell'area avuta in concessione.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE  
SERVIZIO ALLE IMPRESE

## ART. 10 – Sospensioni e revoche delle concessioni

Le concessioni possono essere sospese o revocate ad insindacabile giudizio dell'Autorità concedente per motivi di pubblico interesse, sicurezza pubblica o di igiene, in ogni momento.

## TITOLO 3

### CIRCHI EQUESTRI

## ART. 11 - Definizione delle attività circensi

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 8.03.1968 n.337, dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 04.06.86 nonché successive modifiche ed integrazioni.

La classificazione dei circhi richiedenti l'occupazione viene determinata dalla capienza degli stessi e dal numero dei dipendenti regolarmente occupati.

## ART. 12 – Criteri per la concessione delle Aree

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

La Giunta Comunale individua, se esistente e disponibile, un'area comunale per l'installazione di circhi; l'elenco è aggiornato almeno una volta all'anno, le suddette aree, ivi comprese quelle di gestione privata, devono possedere i requisiti di sicurezza previsti dal D.M. 19/08/96 titolo VII.

Il funzionario competente assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

Per lo stazionamento delle Carovane nei parcheggi e/o aree attrezzate, l'ufficio tecnico provvederà al necessario allacciamento dell'acqua, posizionando i relativi contatori solo dopo il versamento del deposito cauzionale di € 300.00.= (Euro trecento/00). Tale deposito verrà restituito previa verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico, della lettura del contatore, del buono stato dell'allacciamento idrico e del corretto stato di ripristino dell'area stessa. I concessionari assumono, altresì, la responsabilità di carattere civile e penale per i fatti commessi nell'utilizzo dell'area e delle strutture, per la durata del periodo di concessione. L'Amministrazione ha facoltà di trattenere il deposito cauzionale fino alla riparazione dei danni, salvo il risarcimento per i danni di entità superiore alla cauzione.

## ART. 13 – Presentazione domande

Le domande in carta legale dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima della data del primo spettacolo.

Nella domanda l'interessato dovrà specificare:

1. tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dell'impianto,(ivi compresi gli



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

## DIPARTIMENTO I INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE SERVIZIO ALLE IMPRESE

automezzi al seguito) diametro del tendone;

2. tipi di animali al seguito;

3. il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 15 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero e il periodo di effettivo spettacolo.

Alla domanda dovranno essere allegate:

- a) Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;
- b) Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa, codice fiscale, presenza di polizze assicurative, dalle quali devono risultare le coperture di eventuali danni a terzi, e di cedole di pagamento, in originale;
- c) Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- d) Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- e) Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- f) Fotocopia della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza;
- g) Piantina planimetrica dell'abituale sistemazione del circo;
- h) Fotocopia del nullaosta Ministeriale o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- i) Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore;
- l) Il contratto del veterinario deve prevedere:
  - 1) l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
  - 2) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
  - 3) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
  - 4) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
  - 5) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali;
- m) Una dichiarazione nella quale il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità;
- n) Planimetria con data e firma;
- o) Elenco dettagliato del personale del circo, dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, il conseguimento di un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso;
- p) Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali. E' necessario assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti il rischio di fuga degli animali;
- q) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;

r) Copia dell'autorizzazione prefettizia;

s) Un estratto del casellario giudiziale del Rappresentante Legale del Circo prodotto entro i tre mesi precedenti.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta l'inammissibilità de plano della domanda. L'incompletezza o la falsità di alcuni, tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Ai sensi degli art.li 7 e 9, della legge 241 del 1990, i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme sulla partecipazione, sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

## ART.14 - Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M del 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi;
2. Data di acquisizione;
3. Origine e provenienza;
4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite;
5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati;
6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione;
7. Effetti del trattamento;
8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole;
9. Diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

## ART. 15 – Tutela degli animali

### 15.1 IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

## DIPARTIMENTO I INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE SERVIZIO ALLE IMPRESE

c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

### 15.2 TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore;
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005);
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame;
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96.

### 15.3 PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato, all'anno corrente, piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitano di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate, con regolarità con prodotti, dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

### 15.4 CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

### 15.5 ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

## 15.6 SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

## 15.7 LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI

Devono essere rispettate le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti emanate il 10 maggio 2000 dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, imponendo una maggiore tutela del benessere degli animali e degli operatori del settore.

Dovrà essere rispettata in particolar modo, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, l'incompatibilità con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

Pertanto, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Si prescrive, inoltre, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale, ivi compresi i terreni privati, dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, cetacei (es. delfini), lupi, orsi, grandi felini (genere Panthera), lontre, mammiferi appartenenti alla superfamiglia dei Pinnipedia (es. foche, otarie), elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni, pesci appartenenti al superordine Selachimorpha (es. squali) e rettili.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

## 15.8 REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) PER LE SPECIE NON OGGETTO DI DIVIETO.

Le specie fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore, non devono essere mantenute vicine.

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

È espressamente vietato percuotere, frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

### ART. 16 Criteri specifici per specie

Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi – aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie – nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

#### 16.1 CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), capostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

#### Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera in paglia e di oggetti per stimolare l'interesse degli animali.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE  
SERVIZIO ALLE IMPRESE

## Strutture esterne.

Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

## Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

In caso di incompatibilità, gli animali dovranno avere la possibilità di essere separati dagli altri, in modo particolare i maschi che possono talvolta avere manifestazioni aggressive; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme. In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

## 16.2 ZEBRE

### Strutture interne.

Dimensioni: 12 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C. Terreno: Lettieria con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

### Struttura esterna.

Dimensioni: 150 m.q. fino a 3 esemplari (25 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie. Altri fattori. Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali. Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE  
SERVIZIO ALLE IMPRESE

## **Altri fattori.**

Gli animali non devono essere legati a pali. In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12°C.

## **16.3 BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI:**

### **Strutture interne.**

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

### **Struttura esterna.**

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

### **Altri fattori.**

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

## **16.4 STRUZZO E ALTRI RATITI:**

### **Strutture interne.**

Dimensioni: 15 m.q. per animale

### **Struttura esterna.**

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

### **Altri fattori.**

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

## **ART. 17 - Violazioni e sanzioni**

1. Fatte salve eventuali normative speciali e salva la competenza della P.G. ai sensi dell'art 55 C.P.P. in materia di reati, le violazioni al presente regolamento saranno accertate dal Servizio Veterinario, dalla Polizia Locale dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento, nonché dalle guardie zoofile volontarie che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario;
2. Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano effettivamente adeguate a quanto prescritto, si procederà alla revoca dell'autorizzazione all'attività circense ed alla sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata. Contemporaneamente, si procederà a norma di legge per "Dichiarazione mendace" o, qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali);



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

3. In caso di documentazione insufficiente o mancante può essere respinta la domanda stessa, la domanda è ritenuta inammissibile previa intimazione di completamento da effettuare ai sensi dell'art. 6 della 241/90. per le dichiarazioni mendaci si seguirà ai sensi di legge. Nei casi più gravi si provvederà ad un'ordinanza di sospensione dell'attività;

4. Le violazioni di cui agli art.li 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8 saranno trasmesse all'autorità giudiziaria competente per la valutazione della sussistenza dei reati, in particolare ai sensi della legge 189 del 2004 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

## **ART. 18 – Criteri di concessione**

L'assegnazione di aree per spettacoli di circhi equestri non può essere contemporanea ad altre manifestazioni di spettacoli viaggianti.

Qualora giungano due o più domande per lo stesso periodo, il Comune si riserva di procedere all'assegnazione in base alla data di presentazione delle domande stesse.

L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere dall'assegnazione i complessi e/o soggetti che abbiano commesso infrazioni o non abbiano ottemperato alle prescrizioni previste dalle precedenti concessioni.

## **TITOLO 4**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

## **ART. 19 – Rilascio concessioni**

L'Amministrazione Comunale, esaminate le varie richieste, tenuto conto dei criteri fissati dal Regolamento, darà comunicazione all'interessato dell'avvenuta concessione o del diniego entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

## **ART. 20 Termini decadenza**

Qualora le domande dovessero pervenire prive in tutto o in parte della prescritta documentazione, gli uffici provvederanno entro 20 gg dal ricevimento della domanda stessa, a richiedere i documenti mancanti. I termini per il rilascio della concessione restano interrotti fintantochè la documentazione non sia pervenuta.

Qualora la documentazione non pervenga entro 30 gg. dalla richiesta, la domanda si considera respinta.

## **ART. 21 – Responsabilità civile**

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE  
SERVIZIO ALLE IMPRESE

## TITOLO 5

### FESTA PATRONALE

#### **ART. 22 – Periodo di svolgimento**

Le norme di cui agli artt. seguenti disciplinano le modalità organizzative delle attività accessorie alla Festa Patronale che si tengono nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla sua celebrazione così come definiti dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 23 – Localizzazione e caratteristiche dimensionali**

Le caratteristiche della festa sono riportate nell'apposita deliberazione della Giunta comunale nella quale sono indicati l'ubicazione dell'area interessata, la sua delimitazione e la superficie complessiva, la dislocazione, il numero ed il dimensionamento complessivo dei posteggi.

Il Comune di Buccinasco concede nelle località come determinate nel precedente comma l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio degli spettacoli viaggianti, direttamente ai singoli richiedenti, sotto l'osservazione delle seguenti disposizioni o delle altre eventuali che il Comune riterrà opportuno di rinnovare di volta in volta.

Nelle aree, come specificate dalla deliberazione di cui sopra, sarà concessa agli operatori l'autorizzazione per l'installazione delle attrazioni che hanno maturato un diritto acquisito nel tempo.

Qualora una volta rilasciate le autorizzazioni, residuino spazi utili per il posizionamento di altri spettacoli viaggianti, si provvederà ad autorizzare il posizionamento di un'attrazione c.d. complementare, come da elenco ministeriale, per ogni titolare.

Qualora dovessero rimanere ulteriori spazi liberi e risultassero garantite le condizioni di sicurezza necessarie, il Servizio Competente potrà autorizzare, scegliendo tra gli operatori che hanno presentato domanda e che non hanno mai partecipato alla Festa Patronale, il posizionamento per una sola manifestazione di un'attrazione "novità", ossia un'attrazione che non presenti caratteristiche peculiari comuni con quelle posizionate, senza che venga acquisito o maturato alcun diritto.

La relativa autorizzazione all'installazione indicherà il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

#### **ART. 24 – Revoca autorizzazioni**

Qualora venga revocata l'autorizzazione per l'attività dello spettacolo viaggiante e per i circhi equestri, per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza ascrivibili al titolare o al gestore dell'attrazione, allo stesso non sarà più concedibile alcuna autorizzazione per un periodo di anni 5 dalla revoca.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

## ART. 25 - Consulenza Tecnica

Nell'organizzazione della Festa Patronale, il Comune di avvale della consulenza di un tecnico iscritto all'Albo ed esperto delle problematiche inerenti alla sicurezza degli spettacoli viaggianti, con il compito di:

1. esprimere pareri, in ordine alla formazione della zona di intrattenimento per la prossima installazione sulla scorta delle necessità riscontrate durante la manifestazione in corso;
2. collaborare con l'organo di Polizia Locale alla delimitazione degli spazi dei vari mestieri ed attività complementari, assicurando razionale equilibrio e massima funzionalità delle attrazioni da allestire;
3. collaborare con il predetto organo di Polizia all'organizzazione della zona ed alla sistemazione di carriaggi e carovane di abitazione;
4. prevenire gli incidenti ed organizzare i primi interventi in casi di incendi ed infortuni;
5. formulare criteri in ordine alla pulizia della zona carovane;
6. proporre gli orari di inizio e cessazione del funzionamento delle attrazioni;
7. proporre la scelta delle carovane di abitazione dei titolari di tutte le concessioni, comunque non superiori a numero 2, all'interno delle singole zone di intrattenimento per la sorveglianza delle attrazioni.

## ART. 26 - Termine presentazione delle domande per l'installazione delle attrazioni

Le domande per l'installazione di singole attrazioni debbono pervenire al Sindaco almeno 120 (centoventi) giorni prima della "Festa" e sono inoltrate tramite raccomandata o PEC. Qualora le domande dovessero pervenire prive in tutto o in parte della prescritta documentazione, gli uffici provvederanno entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa, a richiedere i documenti mancanti. I termini per il rilascio della concessione restano interrotti fintantochè la documentazione non sia pervenuta. Qualora la documentazione non pervenga entro 45 giorni (quarantacinque) dalla richiesta, la domanda si considera respinta.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) più alto numero di presenze nella festa indipendentemente dal tipo di autorizzazione;
- b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;

La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'albo comunale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della festa.

Se l'assegnatario non può partecipare alla festa per comprovati motivi documentati avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della festa saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo l'ordine



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

## DIPARTIMENTO I INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE SERVIZIO ALLE IMPRESE

cronologico delle ulteriori domande pervenute, compatibilmente con le caratteristiche delle attrazioni, previamente verificate dal Consulente Tecnico.

### **ART. 27 – Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi nella Fiera**

Le domande per l’assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno 120 (centoventi) giorni prima dello svolgimento della “Festa patronale” e sono inoltrate tramite raccomandata o PEC.

La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

a) più alto numero di presenze nella festa indipendentemente dal tipo di autorizzazione;

b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A..

La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all’albo comunale almeno dieci giorni prima della data dello svolgimento della festa.

L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della “Festa” non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore presente.

Se l’assegnatario non può partecipare alla festa per comprovati motivi documentati avrà diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della festa saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

### **ART. 28 – Assegnazione posteggi delle attrazioni**

L’assegnazione dei posteggi delle attrazioni viene determinata dal Responsabile del Procedimento, sentito il Consulente Tecnico di cui all’art. 25.

Nessun tipo di cambiamento, salvo quanto disposto all’art. 7, può essere consentito dopo la formazione della graduatoria per il posizionamento delle attrazioni.

### **ART. 29 – Sistemazione di carovane e carri attrezzi**

La sistemazione delle carovane di abitazione dei titolari della concessione e dei carri attrezzi avrà luogo nelle località indicate dall’Amministrazione.

I titolari delle predette attrezzature sono tenuti alla piena osservanza delle vigenti norme di igiene e di tutte le altre norme previste nei regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, nonché dell’osservanza delle norme di Pubblica Sicurezza.

### **ART. 30 – Assegnazione di aree private e comunali**

Le aree private ad uso pubblico, di proprietà comunale ed in diritto di superficie, che potranno essere destinate a singole attività, dovranno essere concesse e autorizzate solo nel rispetto delle norme del presente regolamento.

Per l’esercizio su aree private, come sopra definite, il richiedente dovrà produrre copia dell’atto di disponibilità dell’area. Ai concessionari di singole attività sulle aree private di cui trattasi, saranno applicate le medesime sanzioni amministrative e pecuniarie previste per i concessionari di aree pubbliche.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

## DIPARTIMENTO I INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE SERVIZIO ALLE IMPRESE

La durata dell'autorizzazione non può essere consentita, comunque, per un periodo continuativo eccedente i 60 giorni, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

### **ART. 31 – Vendite a mezzo veicoli**

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla legge.

### **ART. 32 – Rispetto della normativa igienico – sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico – sanitario stabilite dalle normative vigenti.

Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico – sanitario, dà luogo oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle medesime, anche alla sospensione e alla revoca della concessione del posteggio.

### **ART. 33 – Abrogato**

### **ART. 34 – Determinazione degli orari**

Gli orari di funzionamento dell'attività di spettacolo viaggiante sono stabiliti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 28.

### **ART. 35 – Ulteriori norme in materia di funzionamento della festa**

Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio, in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni a loro direttamente attribuite dalla legge e dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.

Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Locale.

Ai servizi tecnici ovvero manutenzione e sistemazione delle aree, predisposizione planimetrie, pareri obbligatori tecnici, provvede l'ufficio tecnico comunale.

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'ASL.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,20 mt e possono sporgere per non più di due metri.

E' vietato l'utilizzo dei mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

E' consentito, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di diritti d'autore, l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori degli spazi limitrofi.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che rientrino dentro lo spazio destinato al posteggio assegnato.



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

## ART. 36 – Obblighi e divieti

In base all'Art. 105 comma 2/c della L.R. 33/09 è vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività.

In base all'Art. 105 comma 3 della L.R. 33/09 sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.

Per ogni altro caso relativamente alle dimensioni delle gabbie, si fa riferimento all'allegato B della L.R. 16 del 20 luglio del 2006.

## TITOLO 6

### DISPOSIZIONI FINALI

#### ART 37 – Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 337 del 18.03.1968, ed alle Circolari Ministeriali di attuazione del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, nonché delle leggi che disciplinano gli spettacoli viaggianti.

Inoltre si osservano le seguenti disposizioni normative sulla sicurezza e sulla prevenzione incendi previste dai: D.M. 18 Maggio 2007; D.M. 23 dicembre 2010; Lettera-Circolare prot. N. P570/4109 sott. 29 del 2 maggio 2008; Circolare 1 dicembre 2009 n. 114; Lett. Circ. prot. N. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010; Elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni; D.M. 19 Agosto 1996; D.M. 16 giugno 2008.

#### ART. 38 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

## TITOLO 7

### PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

#### ART. 39 – Sanzioni

Le trasgressioni alle norme di cui al presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale e da altre leggi, sono accertate e punite dal Responsabile del procedimento con una somma da € 300,00 ad € 2.000,00. Il Funzionario responsabile, in



# COMUNE DI BUCCINASCO

PROVINCIA DI MILANO

DIPARTIMENTO I

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE

SERVIZIO ALLE IMPRESE

proporzione della gravità dell'infrazione commessa, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente Regolamento, potrà adottare i provvedimenti amministrativi accessori:

- 1 . revoca della concessione in atto;
- 2 . esclusione, fino ad un massimo di anni cinque del trasgressore dalla piazza del territorio comunale.

## **ART. 40 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.